

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 10 ottobre 1984 - ore 10

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 10 ottobre, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

VICE PRESIDENTE

Avv. Giancarlo

DE CAROLIS

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Giuseppe

MIRABELLI

Dott. Giuseppe

TAMBURRINO (dalle ore 11,35)

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO

Dott. Carmelo

CONTI

Dott. Arnaldo

VALENTE

Dott. Michele

AIELLO

Prof. Avv. Pierluigi

ZAMPETTI

Dott. Raffaele

BERTONI (dalle ore 10,25)

Prof. Avv. Cecilia

ASSANTI

Dott. Vittorio

MELE

Dott. Vincenzo

ODDONE

Prof. Avv. Francesco

GUIZZI

Dott. Ennio Maria

FORTUNA

Avv. Franco

LUBERTI (dalle ore 10,10)

Dott. Salvatore

SENESE

Dott. Vincenzo

CARBONE

Dott. Vladimiro

ZAGREBELSKY

Prof. Avv. Alfredo

GALASSO

Dott. Giovanni

VERUCCI

Prof. Avv. Mario

BESSONE

Dott. Ennio Attilio

SEPE (dalle ore 10,15)

Dott. Antonio

MARTONE (dalle ore 10,30)

Prof. Avv. Giovanni

QUADRI

Dott. Mario

CICALA

Dott. Tindari

BAGLIONE

Dott. Giovanni

TAMBURINO

Prof. Ombretta

FUMAGALLI CARULLI (dalle ore 10,15)

Dott. Edmondo

BRUTI LIBERATI (dalle ore 10,15)

Dott. Vincenzo

MARICONDA

Dott. Giuseppe

SAVOCA

Dott. Francesco

IPPOLITO

S E G R E T A R I

Dott. Giuseppe

GRECHI

Dott. Luigi

GUELI

Dott. Pietro

NIGRIS COSATTINI

Dott. Ippolito

PARZIALE

Dott. Roberto

PAVIOTTI

E' assente giustificato il Prof. Vittorio FROSINI

Assume la presidenza l'avv. Giancarlo DE CAROLIS, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Il Consiglio riprende, quindi, in esame le proposte della Prima Commissione conseguite alla visita ispettiva compiuta a Trapani.

Prende la parola il dott. VERUCCI, il quale rappresenta che dal dibattito che si è sviluppato nelle due sedute di ieri ha tratto la netta impressione che l'inchiesta condotta dal Consiglio a Trapani e Palermo si sia inopinatamente trasformata in un atto di accusa nei confronti di un solo magistrato, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo. Si tratta di una visione chiaramente distorta e riduttiva rispetto ad una situazione allarmante, in cui sono verificate disfunzioni nei meccanismi di vigilanza e di sorveglianza che coinvolgono un intero tribunale, e cioè il suo presidente, il procuratore della Repubblica e due presidenti di sezione. Il problema,

quindi, non è quello di dividersi sul dott. VIOLA o di lanciare accuse contro improbabili arroccamenti a sua difesa, tanto più che la posizione del dott. VIOLA in tutta questa vicenda è del tutto marginale, essendo emerso come unico rimprovero a suo carico quello di non aver comunicato al C.S.M. alcuni esposti anonimi, peraltro trasmessi al Ministro, che è anche titolare dell'azione disciplinare. Si dichiar stupito che dal dibattito sia emerso un falso problema e, ancor di più, che, nonostante i pesanti elementi emersi a carico del dott. LUMIA e del dott. GENNA, ci si compiaccia della loro richiesta di trasferimento - formulata solo per sfuggire alla procedura ex art. 2 - e addirittura si conferisca loro, a cuor leggero, le funzioni di legittimità, senza apparentemente considerare che ciò corrisponde in sostanza ad una promozione, costituendo ormai il trasferimento in Cassazione l'unico passaggio in magistratura non legato all'anzianità. Procedendo in tal modo, si corre il rischio di trasformare la Cassazione in una specie di ancora di salvezza per tutti i magistrati che vogliano in futuro evitare il trasferimento di ufficio.

Il dott. VERUCCI prosegue rilevando che il dott. GIACOMELLI, che nessuno pensa di coinvolgere nella vicenda COSTA, si dovrebbe comunque aprire la procedura ex art. 2 e verificare se sia in grado di svolgere le sue funzioni di presidente di sezione del

Tribunale di Trapani, cosa sulla quale è lecito dubitare. Per quanto riguarda la posizione di tutti gli altri magistrati ricorda che, a suo giudizio, è opportuno trasmettere tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare: se tuttavia il Consiglio lo costringesse ad individuare le singole posizioni, si troverebbe costretto a votare contro la trasmissione degli atti relativi al dott. VIOLA, poichè è sua opinione che sarebbe assurdo attivare l'azione disciplinare per una mancata trasmissione al Consiglio di esposti anonimi, peraltro trasmessi ai titolari dell'azione disciplinare, dopo le posizioni assunte in Consiglio proprio sugli anonimi. In merito alla proposta del dott. SAVOCA di stralciare la posizione del dott. VIOLA con un rinvio in Commissione per un riesame di tutte le pratiche che lo riguardano, sottolinea che si tratterebbe di un segnale sbagliatissimo e privo della necessaria chiarezza di intenti e di obiettivi - chiarezza che pure spesso è reclamata da alcune componenti del Consiglio - nel momento e in una situazione in cui un intero ufficio giudiziario, e non un suo singolo esponente, è oggetto di indagine. Conclude annunciando fin d'ora il suo voto contrario sulla proposta del dott. SAVOCA e voto ugualmente contrario alla trasmissione degli atti per l'azione disciplinare contro il dott. VIOLA, ove non venga accolta la tesi del Procuratore Generale dott. Giuseppe TAMBURRINO di trasmissione di tutti gli atti, senza indicazioni specifiche.

Il Presidente comunica che il Procuratore Generale dott. Giuseppe TAMBURRINO lo ha informato che, per imprescin

dibili impegni di ufficio, potrà essere presente alla seduta in corso solo dopo le ore 11.

Il dott. VALENTE intende aggiungere solo alcune precisazioni alle affermazioni testè pronunciate dal dott. VERUCCI, che condivide completamente. Per quanto riguarda in particolare la posizione del dott. VIOLA, ritiene più che sufficiente la remissione di tutti gli atti alla Procura Generale della Cassazione, in quanto a suo giudizio il ricorso allo strumento disciplinare rappresenta la via più sicura e più celere per far emergere eventuali responsabilità e per riparare ad una situazione deteriorata. La via amministrativa, invece, è lunghissima e serve solo a togliere funzionalità agli uffici ed a diffondere sentimenti di sfiducia anche nei casi in cui mancano totalmente i necessari presupposti. Fa presente altresì di avere appreso che i giudici di Caltanissetta hanno chiesto ed ottenuto la trasmissione di tutti i documenti in possesso della 1° Commissione, anche per quanto riguarda la posizione del dott. IUMIA e del dott. GENNA: ciò apre un'altra prospettiva, che presenta a suo giudizio un profilo negativo. Confrontando le posizioni dei dottori IUMIA e GENNA e del dott. VIOLA, rileva che quest'ultimo, sebbene a suo carico risultino certamente minori addebiti, sarà comunque sottoposto ad una valutazione di carattere disciplinare e, se il Consiglio approverà la proposta del dott. SAVOCA, anche ad una valutazione complessiva da parte della Prima Commissione sotto il profilo della procedura ex art. 2. Per i primi due, invece, emerge la concreta prospetti

va di una promozione, evidentemente per "demeriti speciali". La disparità di trattamento non potrebbe essere più palese e straordinaria. Si rivolge, quindi, ai componenti che dichiarano di battersi perchè le decisioni del Consiglio siano informate ad una linea di chiarezza e di trasparenza nelle motivazioni e nelle finalità generali, per chiedere che si rifletta sulla situazione che sta emergendo nel dibattito e sulla necessità che venga accertata la presenza dei requisiti di idoneità e di capacità nell'attribuzione delle funzioni di legittimità.

Il dott. VALENTE conclude auspicando parole chiare da parte di chi in genere si appella alla trasparenza e cristallinità, sottolineando come l'art.2 vada applicato realizzando trasferimenti "orizzontali". Se ciò non accadrà, preannuncia che voterà contro promozioni in Cassazione, come quelle che si profilano per il dott. LUMIA ed il dott. GENNA, deliberate in assenza di adeguati requisiti di capacità.

Il dott. MARTONE, pur rispettando la valutazione del dott. VALENTE, ritiene che l'esigenza prioritaria sia quella di assegnare due capi di ufficio a Trapani e si pronuncia a favore dell'accoglimento delle richieste di trasferimento in Cassazione avanzate dai colleghi LUMIA e GENNA. Presenta, al riguardo, un emendamento alla proposta della Terza Commissione, tendente a consentire che il dott. LUMIA ed il dott. GENNA possano essere destinati a posti che si renderanno

prossimamente vacanti, prescindendo dalla pubblicazione per esigenze di servizio. Il Primo Presidente della Cassazione dott. MIRABELLI precisa - al riguardo - che le vacanze assommano attualmente a tre posti.

V'è, quindi, un intervento procedurale del prof. GUIZZI, il quale rileva che, come dimostrato dal dibattito, si può intervenire due volte in discussione generale.

Seguono alcuni preannunci di dichiarazioni di voto sulle varie proposte.

Prende, a questo punto, la parola il dott. SENESE ed esamina il problema della connessione tra la pratica dalla Terza Commissione (trasferimento in Cassazione dei dottori GENNA e IUMIA) e quella dalla Prima; preannuncia un testo del suo gruppo su tutte le questioni sollevate da quest'ultima Commissione. Osserva in primo luogo come l'inserimento delle proposte di trasferimento in Cassazione dei dottori IUMIA e GENNA nella più vasta pratica istruita dalla Prima Commissione determini confusione e possa provocare negativi arroccamenti, in una situazione caratterizzata da incertezze circa l'esistenza o meno di posti liberi (o almeno disponibili) presso la Corte di Cassazione e la presenza dei requisiti attitudinali e di professionalità richiesti per tale trasferimento; inoltre emerge l'impressione che si voglia sottrarre i giudici GENNA E IUMIA

ad una deliberazione sulle loro responsabilità, anche con il rischio di pretermettere altri aspiranti in Cassazione.

Pur dichiarandosi sensibile alle esigenze di copertura dei posti direttivi del Tribunale di Trapani, sollevate dal dott. MARTONE, il dott. SENESE ritiene che a tale esigenza si possa rispondere in modo diverso. Presenta pertanto il seguente emendamento:

"In considerazione della non attualità della vacanza di posti liberi presso la Corte di Cassazione e dei delicati profili implicati dalla decisione sulle istanze di trasferimento dei dottori LUMIA e GENNA alla predetta Corte, stanti gli elementi di rilevanza disciplinare emersi nei loro confronti,

delibera

di decidere previamente sulle varie posizioni di cui alla pratica della Prima Commissione e di procedere successivamente alla trattazione della pratica relativa al conferimento delle funzioni di legittimità ai dottori LUMIA e GENNA".

Occorre, quindi, per il dott. SENESE, anche a fonte delle giuste perplessità sollevate dall'intervento del dott. VALENTE, che si apra intanto a carico dei dottori LUMIA e GENNA la procedura dell'art. 2 L.G., si proceda alla pubblicazione dei posti in Cassazione ed in seguito si esaminano le loro domanda di trasferimento.

Interviene successivamente il dott. MARTONE, il quale rileva che la procedura di cui all'art. 2 è caratterizzata da tempi di istruzione e deliberazione assai lunghi e non confacenti all'urgenza, da lui ribadita, di consentire agli uffici giudiziari di Trapani di funzionare. Ricordato che la procedura dello art. 2 va sospesa se c'è affidabilità circa il buon esito della presentata domanda di trasferimento, il dott. MARTONE rileva che ha l'impressione che vengono sollevate questioni di carattere formale che non dovrebbero trovare spazio e che sono utilizzate a soli fini strumentali; a suo avviso, invece, non c'è da perdere tempo, perchè chi solleva di questi problemi produce solo l'obiettivo effetto di mettere gli uffici giudiziari di Trapani nelle condizioni di non funzionare.

Prende quindi la parola il dott. MELE, il quale rileva come il trasferimento in Cassazione del dott. LUMIA e del dott. GENNA non configura - come sostenuto dal dott. VALENTE - una disparità di trattamento, in quanto non si tratta di una promozione; gli incarichi direttivi finora ricoperti da tali magistrati hanno, infatti, senz'altro maggiore rilevanza di un posto di consigliere di cassazione; d'altro canto le funzioni di legittimità esercitate in Cassazione sono più "asettiche" e non sono collegate a ripartizioni territoriali. Nel richiamarsi a quanto in precedenza precisato dal dott. MIRABELLI, rileva che sussistono attualmente le vacanze di posti che consentono il trasferimento

to dei dottori LUMIA e GENNA il Cassazione. Non sus
sistono pertanto ostacoli di carattere burocratico
a problemi di coscienza al riguardo.

Per quanto riguarda la posizione del dott.
VIOLA, pur valutando tale caso senza alcuna prevenzion
e, il dott. MELE sottolinea come questo magistrato
sia trovato spesso coinvolto in vicende che hanno
prodotto turbamento e non sembra nelle condizioni di
credibilità per ricoprire un incarico delicato come
quello di procuratore generale presso la Corte di Ap-
pello di Palermo, che richiede integro prestigio e su
periori capacità direttive e di vigilanza. Proprio per
chè tali funzioni si concretizzano come adempimento
di un vero e proprio dovere di ufficio, auspica che
sulla posizione del dott. VIOLA vengano compiuti ul
teriori accertamenti ed inoltre che lo stesso offra
un esempio di stile e limpidezza di comportamenti,
chiedendo il trasferimento dall'incarico ricoperto.

Prende, quindi, la parola il dott. BAGLIONE
e richiama l'attenzione del Consiglio su quanto è ac
caduto in precedenza negli uffici giudiziari di Bolog
na: anche in quella occasione la sua preoccupazione
fu quella che l'intervento del Consiglio non dovesse
essere volto solo alla decapitazione dell'ufficio, ma
anche alla ricostruzione futura. L'esperienza dimostra
che il Consiglio è in grado di fare pulizia, ma trova
grandi difficoltà ad operare in positivo (dopo aver
rimosso le situazioni inaccettabili) nel ricostruire

in modo qualificato gli uffici.

Rileva allora il dott. BAGLIONE che occorre procedere con estrema cautela, anche in vista della difficilissima situazione in cui versano gli uffici giudiziari di Trapani; occorre senz'altro recidere con estremo rigore le situazioni compromesse, ma bisogna altresì saper distinguere e non fare un "repulisti" indiscriminato, anche per evitare l'impressione di un Consiglio che non sa capire e del quale i colleghi potrebbero pensare di non potersi fidare. Un possibile rischio di un tale atteggiamento potrebbe essere quello del rifiuto della collaborazione e della prevalenza dell'ottica di chiudersi a riccio e di "farsi i fatti propri".

In tale contesto al dott. BAGLIONE appare irresponsabile aprire la procedura dell'art. 2 nei confronti del dott. VIOLA, perchè non vi sono elementi che possano giustificare tale provvedimento e perchè si aprirebbe immotivatamente un vuoto di gravissima portata.

Venendo allora alla posizione dei colleghi LUMIA e GENNA, il dott. BAGLIONE dichiara che occorre essere sereni e realisti: la loro domanda di trasferimento in Cassazione va accettata perchè i vantaggi che ne derivano all'istituzione non possono venire rifiutati. Se infatti, in particolar modo per LUMIA, la sua domanda fosse respinta, ne conseguirebbe che

rimarrebbe al suo posto fino alla fine della procedura, con la conseguenza che l'ufficio della Procura della Repubblica di Trapani non ritroverebbe in tempi ragionevoli un nuovo auspicato equilibrio, quanto mai necessario per affrontare le delicate inchieste che vi pendono. Occorre, quindi, senso di responsabilità da parte di tutti e che si abbandonino posizioni pregiudiziali, toccando magari a ciascuno di cedere su qualcosa, pur di raggiungere il fine del bene dell'istituzione.

Prende la parola per la replica il dott. ZAGREBELSKY. Rilevato che è del tutto scontata la particolare urgenza di entrambe le pratiche, quella della Prima Commissione, di cui si è ampiamente parlato, e quella della Terza contenente la proposta di trasferimento in Cassazione dei dottori LUMIA e GENNA, il dott. ZAGREBELSKY fa presente che a suo avviso occorre che il plenum si pronunciasse in via preliminare sulle domande di trasferimento, essendo evidente che all'esito positivo o negativo della stessa conseguita una situazione del tutto diversa per la pratica pendente in Prima Commissione, la quale resta in attesa che il plenum deliberi se accogliere o meno le indicate domande di trasferimento.

Rileva comunque sul punto che, dall'esame dei fascicoli personali dei due magistrati, risulta pacifico che gli stessi hanno un "curriculum" professionale ed una anzianità del tutto adeguata perchè ven

gano loro conferite le funzioni di legittimità, anche per il rilievo che si trovano in una fascia di anzianità superiore a quella che viene solitamente esaminata per il conferimento delle funzioni di consigliere di Cassazione.

D'altra parte la vicenda che in qualche modo li ha toccati ha messo in discussione la loro capacità direttiva e di vigilanza, della quale non sarebbero più chiamati a dare prova una volta che fossero trasferiti all'organo di legittimità.

Pertanto, a parere del dott. ZAGREBELSKY, sarebbe conforme agli interessi della Pubblica Amministrazione che i predetti magistrati vadano in Cassazione, essendo fra l'altro questa una soluzione rapida ed efficiente del problema venutosi a creare, che può essere risolto con salvaguardia dell'interesse generale anche per la manifestata disponibilità degli interessati a trasferirsi, in mancanza della quale ovvero in presenza di una loro ostinata resistenza, si sarebbe venuta a creare per un lasso di tempo non breve una perniciosa situazione d'immobilismo, vista comunque la macchinosità della procedura prevista dall'art. 2 legge guarentigie.

A giudizio del dott. ZAGREBELSKY, quindi, si impone una manifestazione di apprezzamento per la sensibilità mostrata dai dottori LUMIA e GENNA, i quali non hanno assunto, come pur potevano, un'atteggiamento di resistenza all'iniziativa che poteva as-

strarsi in Consiglio: poichè, secondo la previsione dell'art. 2, di fronte ad una domanda di trasferimento automaticamente cessa la procedura, per l'obiettivo rimozione dello stato di fatto che aveva ad essa dato origine, non può non rilevarsi che i magistrati in esame, con la loro iniziativa, hanno liberato il Consiglio da un problema di non agevole soluzione.

Passando, quindi, ad una valutazione più generale, il dott. ZAGREBELSKY rileva che del tutto opportuna è stata la decisione di effettuare la visita ispettiva a Trapani: essa, infatti, rientra nei compiti istituzionali del Consiglio ed è stata resa indispensabile anche dalla totale carenza degli altri punti di riferimento. Non può, infatti, sul punto non essere rilevato che dal 1972 al 1982, cioè proprio nel periodo in cui il dott. COSTA svolgeva le funzioni di pretore in Castellammare del Golfo, non è stata effettuata alcuna ispezione ministeriale. Solo nel 1982, quando pretore a Castellammare era il dott. GIARDINA, venne disposta una ispezione ministeriale in quell'ufficio, ma riferita ai servizi di cancelleria: da tal rilievo non può non conseguire che si deve constatare ancora una volta che l'organismo del servizio ispettivo del Ministero di Grazia e Giustizia è per sua struttura incapace o comunque inidoneo a far fronte a tutte le esigenze.

Sottolinea, comunque, il dott. ZAGREBELSKY che l'indagine svolta a Trapani e a Palermo dalla Prima Commissione non ha suscitato questa volta le

negative reazioni - con convegni di studio, articoli di giornale ecc.- che si ebbero in occasione della analoga indagine svolta a Catania, allorquando si ebbe financo a negare la legittimazione del Consiglio.

Di ciò si deve prendere atto con soddisfazione.

Va altresì sottolineata l'opportunità che la Prima Commissione continui ad essere destinataria di un cospicuo flusso di notizie circa la posizione degli appartenenti all'Ordine giudiziario. Infatti, se anche non tutte le informazioni ricevute vengono esaminate e trattate, esse possono comunque risultare utili nell'ambito dei più vasti compiti e poteri del Consiglio, che può fare riferimento ad esse anche, ad esempio, in materia di promozioni o di conferimento di incarichi direttivi.

Sempre sul piano generale, e quale Presidente della Prima Commissione referente, osserva peraltro il dott. ZAGREBELSKY che la procedura prevista dall'art. 2 della legge delle guarentigie appare congegnata in maniera eccessivamente pesante e macchinosa, tale comunque da risultare del tutto inidonea a far fronte alle esigenze che si prospettano; deve al riguardo rilevarsi che sono previste garanzie eccessive nella forma ed inutili nella sostanza. E' dunque manifesta la necessità di rivedere in via d'urgenza la fase procedurale, che precede l'apertura, a seguito di una istruttoria già abbondante, se non completa, per cui nella fase successiva v'è spes

so ben poco d'altro da fare.

Sottolinea altresì il dott. ZAGREBELSKY, sempre da un punto di vista generale, come vada senz'altro mantenuta ed anzi resa più efficace la tendenza a richiedere ai capi degli uffici il massimo della vigilanza ed il massimo delle comunicazioni al Consiglio; il che, peraltro, non deve indurre alla convinzione che il Consiglio sia attualmente dotato degli strumenti adeguati per agire. E' bene, al riguardo, ricordare che nei giorni stessi in cui era a Trapani la Commissione avrebbe dovuto essere anche altrove, perché vi sono nel resto d'Italia situazioni altrettanto gravi.

Va evidenziato, altresì, che la critica ai capi degli uffici di Trapani e di Palermo per la mancata informativa al Consiglio per il caso COSTA non significa che, ove fosse stato anche tempestivamente informato, il Consiglio avrebbe senz'altro fatto meglio, perché non è possibile che il Consiglio, così come è strutturato, possa essere presente e vigilare su tutto il territorio nazionale.

Quanto, poi, al problema dei rapporti fra il C.S.M. ed i titolari dell'azione disciplinare, il dottor ZAGREBELSKY ritiene che l'art. 20 del regolamento interno debba essere inteso nel senso che non appena si ravvisa una ipotesi di fatti disciplinarmente rilevanti, gli atti vanno ad essi comunicati, cosa che non sempre è avvenuta in passato, se è vero, ad esempio, che nel caso degli uffici giudiziari di Catania il Consiglio ha già deliberato di non trasmettere gli atti, peraltro non richiesti global-

mente dal Procuratore Generale della Cassazione, avendo in quella occasione una parte del Consiglio creduto di svolgere, in questa sede, la funzione di difensore dei singoli magistrati.

D'altra parte tale impostazione non deve essere spinta a conseguenze estreme dal momento che, in questa materia, deve ritenersi sussistente una qualche analogia con il rapporto penale, laddove la remissione degli atti viene effettuata solo in presenza di elementi che possano far ritenere sussistenti ipotesi di reato e tali elementi vengono indicati nel rapporto. Non si possono, dunque, trasmettere gli atti in blocco, senza mirare e senza segnalare le situazioni meritevoli di particolare attuazione.

Rilevato nel caso specifico che, assistendo ai lavori il Procuratore Generale della Cassazione ed essendo comunque partitamente informato (attraverso il verbale della seduta) il Ministro delle singole posizioni dei magistrati come descritte nel corso del dibattito, deve ritenersi che essi siano adeguatamente informati di tutti gli aspetti della vicenda, afferma il dott. ZAGREBELSKY di trovare a questo punto irrilevante che vengono ulteriormente trasmesse e sottolineate segnalazioni specifiche.

Certamente la responsabilità che a questo punto investe i titolari dell'azione disciplinare è grave, spettando loro il compito di notevole delicatezza di discriminare fra le varie posizioni personali dei magistrati interessati all'indagine.

In tal compito dovrà infatti essere assolutamente evitato il rischio di agire, su questo piano, in modo indiscriminato e confuso: guai infatti se i titolari dell'azione disciplinare facessero partire una serie di iniziative a raffica senza distinguere fra aspetti del tutto gravi ed altri di minore rilievo; se infatti si dirà che dopo l'inchiesta a Trapani nessuno si salva, il risultato sarà il venir meno della fiducia nel Consiglio, che pur ampiamente si è constatata, ed il trovare nella prossima occasione porte e bocche chiuse.

La Commissione del resto ha fatto un lavoro estremamente serio e ha dimostrato disponibilità a sentire i magistrati e a farsi carico dei loro problemi: questo lavoro e questa ritrovata fiducia andrebbero perduti se si prendessero iniziative contro tutto e contro tutti..

Tornando alle proposte di trasferimento d'ufficio, il dott. ZAGREBELSKY si dice dell'avviso che occorre agire con massima determinazione, una volta che siano superati i livelli di cautela necessari...

Se c'è materia per l'apertura dell'articolo 2 occorre immediatamente agire, ma se materia non c'è, occorre prenderne atto e non iniziare procedura alcuna. Altro è poi il discorso sulla opportunità di una maggiore mobilità spontanea, da parte di magistrati che ricoprono incarichi di grande rilievo ed esposizione. Ma alla mancanza di mobilità spontanea non può sempre risponderci con il movimento coatto.

La Commissione, ad avviso del dott. ZAGREBELSKY,

ha saputo muoversi su questa linea di equilibrio, fatta di cautela e decisione insieme; non può allora non rilevarsi che dalla Prima Commissione sono venute un numero minore di proposte di quelle sollecitate in plenum. Il che va evidenziato all'attenzione del Consiglio, il quale opportunamente dovrebbe apprezzare con una certa cautela la circostanza che proprio la Commissione, che ha proceduto alla richiesta e conosce tutti gli atti ed i personaggi, abbia chiesto solo certi provvedimenti e non altri.

Rileva altresì il dott. ZAGREBELSKY di aver seguito certi interventi succedutisi nel corso del dibattito con viva preoccupazione: con eccessiva abilità dialettica talune situazioni personali sono state dipinte facendo ricorso ad accentuazioni francamente ingiustificate. Capacità dialettica che, se usata dal banco del P.M., farebbe paura, poiché non può non essere sempre tenuto presente che la critica che si muove alla condotta o alle capacità di taluni magistrati può, allo stato, essere fondata unicamente su brevi affermazioni fatte davanti alla Commissione da colleghi. Per questo ha seguito con una certa apprensione l'intervento del dott. BAGLIONE sul dott. GIACOMELLI.

Non può inoltre il dott. ZAGREBELSKY non notare che le stesse accuse di falsa testimonianza che si sono sentite rivolgere al dott. CERAMI, con proposte di denuncia al giudice penale, gli sono sembrate avventate, oltretutto suscettibili di configurare, in questo momento, una grave interferenza con l'attività del giu-

dice istruttore di Caltanissetta, che ha raccolto le deposizioni e deve valutarle. Non gli pare infatti accettabile che si parli di falsa testimonianza evidente: non si può parlare di ciò che non si conosce; una cosa è dire che vi è motivo di non credere al racconto di CERAMI, altra è dare per certa una falsa testimonianza, che solo l'autorità giudiziaria procedente ha il compito di eventualmente accertare.

La sensazione che si sia di fronte a comportamenti del dott. CERAMI tali da suscitare gravi preoccupazioni è in tutti, ma nessuno del Consiglio sa cosa abbia detto il CIZIO in sede penale; nessuna interferenza dunque va fatta sull'operato del giudice istruttore di Caltanissetta, il quale è già in possesso dei verbali delle audizioni della Commissione in Sicilia, essendo già stata data esecuzione al suo ordine di esibizione.

Venendo alla proposta avanzata in Consiglio di aprire la procedura dell'art. 2 anche nei confronti di CERAMI, per quanto lo stesso sia già stato trasferito da Trapani a Palermo, osserva il dott. ZAGREBELSKY che si tratta di una prospettiva del tutto nuova per il Consiglio; occorre pertanto valutarla con estrema attenzione e cautela.

In linea di diritto ritiene che non si evidenziano particolari difficoltà, anche in considerazione delle funzioni di sostituto attualmente svolte dal dott. CERAMI a Palermo, mentre in linea di fatto possono essere ritenuti sussistenti gli elementi che la giustificano. Sul punto, quindi, gli paiono condivisibili le

argomentazioni svolte dal dott. IPPOLITO nel suo primo intervento e poi dai consiglieri VERUCCI, SAVOCA e MARTONE.

Sempre sulla posizione del dott. CERAMI, il dott. ZAGREBELSKY prospetta -anche se in termini problematici- l'opportunità di inserire nella deliberazione a lui relativa la clausola: "essendone già informata l'autorità giudiziaria", che sempre viene usata in casi analoghi, quando si ritiene possano sussistere elementi penalmente rilevanti. Comunque, ove si arrivasse a tale decisione, si dovrebbe trattare analogamente anche la posizione del dott. DE MARIA.

Venendo all'esame della posizione del dott. GIACOMELLI, il dott. ZAGREBELSKY deve rilevare, dal punto di vista generale, che appare del tutto opportuno, conformemente all'intervento del dott. MIRABELLI, raccomandare al Consiglio una riflessione circa la scarsa rispondenza alla realtà dei pareri dei dirigenti degli uffici contenuti nei fascicoli personali, sulla base dei quali si determinano i provvedimenti vari relativi ai magistrati. La circolare sui pareri dei Consigli giudiziari -il cui esame purtroppo è stato ancora rinviato per far posto al presente dibattito- potrà avere qualche effetto positivo, ma sarà necessario ottenere un mutamento di tale atteggiamento, che finisce per dar luogo talora a veri e propri falsi ideologici. Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di apertura della procedura ex art. 2 a carico del

dott. GIACOMELLI, sottolinea come quanto (fondatamente) si critica nell'atteggiamento del dott. GIACOMELLI sia caratteristica, senza che ciò appaia assolutamente nei fascicoli personali, di molti altri magistrati, a favore dei quali poi spesso si propone e si delibera la promozione.

Per il caso specifico, osservato che non si pongono dubbi circa la valutazione della situazione del dott. GIACOMELLI, che è sembrata trasparente e di immediata evidenza, rileva il dott. ZAGREBELSKY che il rischio cui si va incontro è che l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio di questo magistrato rimanga un episodio del tutto isolato ed anomalo; ciò certamente non sarebbe giusto nei suoi confronti e allora si direbbe che egli ha solo avuto la sfortuna di cadere nella rete tirata a Trapani dalla Prima Commissione. E' evidente infatti, potendosi muovere al dott. GIACOMELLI il solo rilievo della sua inadeguatezza, che magistrati come lui ce ne sono e numerosi in tutti i distretti d'Italia.

Il dott. ZAGREBELSKY si dichiara d'accordo sull'apertura della procedura ex art. 2 a carico del dott. GIACOMELLI, a condizione che ciò significhi che il Consiglio non dà luogo a una decisione anomala e singolare, ma cambia registro e decide di adottare lo stesso metro di giudizio per quanto riguarda la posizione di altri magistrati operanti in tante altre sedi, grandi o piccole. Bisognerà, comunque, mettere in

rilievo come nessuna ombra abbia investito la figura del dott. GIACOMELLI, quanto a moralità.

Successivamente, il dott. ZAGREBELSKY si dice contrario alla proposta di stralciare la posizione del dott. GIACOMELLI dalle altre in esame; con la proposta di apertura della procedura dell'art. 2 nei di lui confronti si è inteso dire che egli può avere problemi di compatibilità con la sede di Trapani e quindi non può non esserci stretta connessione con la complessiva pratica riguardante quegli uffici giudiziari.

Il dott. ZAGREBELSKY si sofferma successivamente sulla questione del dott. VIOLA, che tanta attenzione ha ricevuto da parte del Consiglio, sottolineando in primo luogo come in tale sede si sia assistito ad un mutamento di atteggiamenti rispetto a quanto si era verificato in Commissione.

Quivi la motivazione da lui formulata in relazione alla proposta di archiviazione era stata ritenuta eccessivamente negativa da parte di chi tuttavia approvava la proposta di archiviazione. Ora per la prima volta altri propone ulteriori atti diretti al trasferimento d'ufficio del dott. VIOLA. Egli mantiene comunque, pur se si trova sostanzialmente del tutto isolato, la sua posizione, continuando a ritenere che non si può nè apprezzare la condotta del dott. VIOLA in questa vicenda, nè enfatizzare oltre il giusto un episodio come quello della mancata trasmissione al C.S.M. degli

esposti anonimi.

Negli atti, infatti, a carico del dott. VIO-
LA non c'è altro che questo e in particolare non c'è
alcuna prova che il dott. COSTA sia stato in qualche
modo "protetto" dal Procuratore Generale.

Si tratta, dunque, di un episodio modesto,
che non può giustificare in quanto tale l'apertura del
la procedura di cui all'art. 2 nei confronti del dott.
VIOLA. Altro, evidentemente, è il problema generale della
non ancora acquisita accettazione e legittimazione
del C.S.M. nel sistema giudiziario nel suo complesso, pro
blema che emerge dal comportamento tenuto dal dott. VIO
LA nei confronti del Consiglio e che merita una rifles-
sione generale non ancorata a singole vicende, dal mo-
mento che si pone con riferimento non solo al dott. VIO
LA. Ricorda, quindi, che l'apertura della procedura ex
art. 2 è discrezionale e non corrisponde ad un obbligo
a carico del Consiglio, il quale deve valutare i moti-
vi di opportunità anche contingente. Fra tali motivi di
opportunità rientrano anche le valutazioni sulle conse-
guenze di carattere generale di una tale decisione, con-
seguenze che sono evidentemente gravi quando ci si inte-
ressa di un procuratore generale.

Infatti il rimuovere il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Palermo, da un punto di vista
generale, costituirebbe una iniziativa di rilevantissima
gravità, che non può essere presa senza elementi adegua-

ti a suo sostegno.

Il relatore ricorda che lo stesso Procuratore Generale VIOLA è stato al centro di una situazione rilevantissima (la vicenda MIGNOSI): allora, però, il Consiglio si spaccò, perché una sua metà volle chiudere gli occhi. Quella vicenda però è chiusa. Fra l'altro il rilievo che si muove al dott. VIOLA riguarda esposti anonimi e non può non tenersi in conto che al riguardo una vasta parte del Consiglio ha, anche recentissimamente, assunto la ferma posizione di non prenderli in considerazione.

Per quanto riguarda la proposta che è stata avanzata di una visione diretta del registro degli esposti, al fine di controllare se siano pervenute alla Procura Generale ulteriori esposti-anonimi o non-a carico del dott. COSTA, il dott. ZAGREBELSKY osserva che bisognerebbe motivare la richiesta con elementi obiettivi, che inducano a giudicare inattendibile la risposta fornita al riguardo dal dott. VIOLA. Pur se è comprensibile la curiosità di conoscere quanto è contenuto in quel registro, è sua radicata convinzione che il Consiglio debba attenersi rigorosamente agli elementi obiettivi che emergono dagli atti e solo dagli atti e tali elementi sono rappresentati dalle comunicazioni del Prefetto e dei Carabinieri di Trapani e dall'Alto Commissario per la lotta alla mafia, comunicazioni dalle quali risulta che solo quattro esposti e non altri sono noti a tali autorità, confor-

memente a quanto si è saputo dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo. Se dunque non ci sono elementi sufficienti per procedere, il Consiglio non può e non deve neanche minimamente scalfire la capacità operativa di un magistrato che ha responsabilità come quelle dell'ufficio di Procuratore Generale di Palermo.

Il provvedimento non può, a suo giudizio, essere diverso da quello proposto dalla Commissione, e cioè l'archiviazione.

Il relatore conclude la sua replica facendo presente che occorre cambiare l'intestazione della pratica conformemente a quanto scritto in capo alla relazione scritta, affinché possa rimanerne traccia nello schedario della Prima Commissione.

L'intestazione della pratica riguarderà, quindi, "il procedimento penale a carico del dott. Antonio COSTA, gli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Trapani ed in particolare il dott. Cristoforo GENNA, presidente del Tribunale, il dott. Giuseppe LUMIA, procuratore della Repubblica, il dott. Alberto GIACOMELLI, presidente di sezione del Tribunale, il dott. Giuseppe DE MARIA, presidente di sezione del Tribunale, il dott. Raimondo CERAMI, attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, il dott. Ugo VIOLA, procuratore generale di Palermo".

Il dott. ZAGREBELSKY si riserva, infine, di pronunciarsi sulle posizioni dei dottori GENNA e LUMIA per l'eventualità che non vengano accolte le loro doman-

de di trasferimento in Cassazione.

A questo punto, il Presidente DE CAROLIS fa presente che la pratica della Terza Commissione non poteva essere trattata pregiudizialmente, in quanto era stata presentata ieri pomeriggio alle 16,30 e cioè dopo quella della Prima Commissione, già iscritta all'ordine del giorno. Peraltro, non essendo state formulate osservazioni, si era deciso di trattare contestualmente la pratica della Prima e quella della Terza Commissione. E' chiaro, invece, che rimane, in sede di votazione, la priorità della deliberazione sulla proposta della Terza Commissione e che pregiudiziale a tutto ciò è la proposta del dott. SENESE.

Il dott. MARTONE dà, quindi, lettura della seguente nota, qui pervenuta in data odierna e protocollata al n. 20335: "Al Consiglio Superiore della Magistratura - Roma - In vista della prossima deliberazione di codesto Consiglio sulla copertura delle vacanze in atto nei posti di consigliere della Corte di Cassazione, faccio presente che oltre alle 17 già pubblicate, entro il corrente mese di ottobre se ne verificheranno altre 3 a seguito del collocamento a riposo dei consiglieri dott. Silverio ANDREOZZI, dott. Vincenzo DE FRANCO e dott. Achille SANTILLI.

Considerate le esigenze funzionali della Corte, si ravvisa l'opportunità che, con tutta urgenza, anche tali vacanze vengano colmate.

IL PRIMO PRESIDENTE
(Giuseppe MIRABELLI)"

Il dott. VERUCCI chiede una breve sospensione della seduta, al fine di consentire l'esame delle due mozioni proposte dal dott. SENESE e dal dott. SAVOCA.

Il dott. SAVOCA, pur non opponendosi alla richiesta, fa presente che anche altri gruppi potrebbero successivamente chiedere ulteriori sospensioni, con conseguente slittamento dei tempi di definizione delle pratiche. Chiede pertanto al Presidente di valutare attentamente la richiesta e di pronunciarsi sulla possibilità di prevedere una seduta ad oltranza, in modo da pervenire alla votazione.

Il dott. CONTI protesta per la proposta formulata dal dott. SAVOCA e, successivamente, il prof. GUIZZI fa presente che si potrebbe prevedere un allungamento della seduta antimeridiana fino alle ore 14.

A questo punto il dott. BRUTI LIBERATI presenta il seguente documento, firmato anche dal dott. SENESE e dal dott. IPPOLITO:

"Il C.S.M., a conclusione delle indagini svolte dalla Prima Commissione negli uffici di Trapani e Palermo, -preso atto che risulta già informata l'autorità penale inquirente che ha chiesto e ottenuto copia di tutti gli atti, per le valutazioni di sua competenza,

delibera

- apertura della procedura di trasferimento di ufficio ex art. 2 legge delle guarentigie nei confronti dei dottori Cristoforo GENNA, Giuseppe LUMIA, Alberto GIACOMELLI,

Giuseppe DE MARIA, Raimondo CERAMI, al fine di accertare con riferimento agli elementi evidenziati nella relazione della Prima Commissione, la sussistenza delle condizioni di prestigio e di credibilità nelle rispettive attuali sedi;

- trasmissione degli atti alla Prima Commissione perché svolga ulteriori accertamenti preliminari al fine di una eventuale apertura della procedura ex art. 2 nei confronti del dott. Ugo VIOLA;

- trasmissione di tutti gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, con particolare trasferimento alle posizioni dei dottori GENNA, LUMIA, DE MARIA, CERAMI, VIOLA".

A questo punto, sono le ore 12,30, la seduta è sospesa.

La seduta quindi riprende alle ore 12,50 con la presidenza dell'avv. Giancarlo DE CAROLIS, Vice Presidente del C.S.M.

Interviene per dichiarazione di voto la professoressa ASSANTI, la quale sottolinea che il suo gruppo ha preso la parola una sola volta nel corso del dibattito generale, mentre ad altri è stato consentito di intervenire ripetutamente. Rileva come l'esame congiunto delle pratiche dalla Prima e dalla Terza Commissione sia stato utile, in quanto ha fatto emergere in Consiglio due posizioni opposte: quella di chi mira al rinvio delle soluzioni e l'altra di chi vuole dare ad esse assoluta prio

rità. Inoltre, forse anche al di là delle intenzioni, sono emerse, pur nei momenti di convergenza, alcune divergenze e rigidità, in particolare sulla posizione del dott. VIOLA, difeso da alcuni consiglieri oltre qualsiasi valutazione opinabile, e soprattutto su quella del dott. LUMIA, che sembra uscire dalla vicenda senza particolari addebiti, in evidente contrasto con basilari esigenze di parità di trattamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Richiamata la necessità che le deliberazioni del Consiglio siano motivate adeguatamente e specificamente, nell'interesse e dei magistrati coinvolti e dell'intero ordine giudiziario, la prof.ssa ASSANTI auspica che il Consiglio sappia adottare soluzioni equilibrate ed in grado di contemperare le diverse esigenze. Annuncia pertanto che, pur apprezzando i propositi di chiarificazione completa della vicenda perseguiti da M.D., non appoggerà la pregiudiziale dalla stessa avanzata e voterà la proposta di trasferimento in Cassazione dei dottori LUMIA e GENNA, sottolineando, però, al tempo stesso l'iniquo trattamento a favore del primo, per il quale propone la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.

Per quanto riguarda la posizione del dott. VIOLA, ricorda che la proposta di archiviazione avanzata dalla Prima Commissione è stata adottata solo a maggioranza e sostiene che sarebbe grave non attivare

la procedura dell'art. 2, se risultano esistenti i presupposti. Occorre, dunque, che il caso sia fatto oggetto di una valutazione equilibrata e completa, tenendo soprattutto presente l'elemento nuovo di un procuratore generale -il dott. VIOLA- che ha operato una sorta di avocazione diffusa, a suo giudizio illegittima, di tutte le pratiche del distretto concernenti magistrati. Al dott. VIOLA sembra, poi, da imputarsi la cattiva gestione del caso COSTA, soprattutto attraverso comportamenti omissivi e la mancata informazione degli organi competenti, fra cui lo stesso Consiglio Superiore.

Preannuncia, quindi, che voterà la proposta della Commissione relativa al dott. DE MARIA, mentre, per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI, voterà contro l'applicazione dell'art. 2 e contro lo stralcio di tale posizione.

In relazione, infine, alla posizione del dott. CERAMI, fermo restando che il Consiglio Superiore non deve sostituirsi al giudice naturale di tale magistrato, voterà a favore della trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare nonché all'attivazione della procedura di cui all'art. 2 legge guarentigie; a tale ultimo riguardo precisa che, nell'azione del dott. CERAMI, gli effetti negativi che si riverberano sulla nuova sede di Palermo sono quelli connessi all'attività di recupero crediti a favore del padre, più che all'intervista a l'Espresso".

A questo punto il Presidente DE CAROLIS fa dare lettura del seguente telegramma oggi pervenuto in Con-

siglio e protocollato al n. 20339:

"Consiglio Superiore della Magistratura -
Palazzo Marescialli 00184 Roma. (telegramma n.10076)
-notizia trasferimento richiesto da procuratore Repubblica Trapani et proposta trasferimento avanzata contro Presidente Tribunale GENNA VRG Presidente assise DE MARIA e Presidente sezione GIACOMELLI preoccupa questo Consiglio causa prevedibile conseguente totale disfunzione uffici giudiziari Trapani stop
Opinione pubblica et operatori giudiziari temono inoltre effetti negativi siffatto provvedimento diretto contro magistrati.fino ad oggi conosciuti ed apprezzati per correttezza et dedizione lavoro VRG specialmente valutando aspetti psicologicamente condizionati futura attività vecchi et nuovi giudici stop
Tanto rispettosamente segnalasi fiduciosi vostra attenzione et alto senso responsabilità. Avv. Paolo CAMASSA Presidente ordine forense Trapani."

Interviene successivamente per dichiarazione di voto -anche a nome del prof. BESSONE- il prof. GUIZZI, che si sofferma in primo luogo sulla posizione del dott. CERAMI, rilevando come, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli giudici, il Consiglio Superiore non possa non prendere in considerazione, onde ricavarne più approfonditi convincimenti, documenti (quali l'intervista all'"Espresso") che hanno acquistato precisa rilevanza penale. Superando una precedente interpretazione dell'art. 2, voterà a favore dell'applicazione di tale procedura a carico del dott. CERAMI, sulla base di una nuova chiave di lettura più attenta ai riflessi ambientali dall'azione del magistrato.

Sembra infatti al prof. GUIZZI indispensabile una attenta indagine sulla posizione di tale magistrato, risultandogli incredibile -fra l'altro- che si dedichi a svolgere attività di recupero crediti proprio al mercato ortofrutticolo di Trapani ed in combutta con soggetti come il CIZIO.

Il prof. GUIZZI dichiara, inoltre, di condividere pienamente l'opinione del relatore per quanto riguarda la posizione del dott. GIACOMELLI e del dottor VIOLA, la cui vicenda lo rende ancor più convinto sostenitore della opportunità di stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi. Dichiarò che voterà contro la proposta del dott. SENESE volta a dare priorità alle deliberazioni sulle conclusioni della Prima Commissione, a seguito della provvida comunicazione scritta sulla vacanza di tre posti di consigliere di cassazione nel mese di ottobre, oltre che nella convinzione che il pubblico interesse venga meglio salvaguardato con l'accoglimento delle proposte di trasferimento dei dottori GENNA e LUMIA.

Il dott. SEPE condivide le conclusioni della relazione scritta in ordine all'apertura di una procedura di trasferimento d'ufficio dei dottori CERAMI, DE MARIA e GIACOMELLI ed illustra i seguenti emendamenti alle proposte della Prima Commissione, a firma dei colleghi MARFONE, CARBONE, MELE, MARICONDA, SEPE, BERTONI, SAVOCA e Giovanni TAMBURINO del gruppo di Unità per la Costituzione:

"proposte

1) emendamento sostitutivo della lettera a), secondo capoverso

1.- "Stralcio dal fascicolo 139/84 (procedimento pena-

le a carico del dott. COSTA) della posizione del dott. GIACOMELLI e restituzione degli atti alla Prima Commissione per un eventuale supplemento istruttorio o per la formulazione di una autonoma proposta;

2) emendamento subordinato aggiuntivo allo stesso punto: in via subordinata e qualora il Consiglio deliberasse l'apertura della procedura ex art. 2, "stralcio della pratica e trattazione separata";

3) emendamenti aggiuntivi alla lettera b) primo capoverso;

A) "apertura nei confronti del dott. CERAMI della procedura ex art. 2 per accertare se, a seguito: a) delle notizie relative al tentativo di corruzione nei suoi confronti; b) dei dichiarati rapporti di familiarità di affari, tra l'altro, con l'autore materiale del tentativo di corruzione; c) delle dichiarazioni rilasciate alla stampa, il dott. CERAMI possa continuare a svolgere le funzioni di sostituto procuratore a Palermo con credibilità e prestigio;

B) denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti di cui alle lettere a) e b) sopraindicate;"

4) emendamento aggiuntivo alla lettera c); per quanto riguarda il dott. VIOLA aggiungere: a) "relativamente alle eventuali responsabilità disciplinari" b) "restituzione degli atti alla Prima Commissione perché svolga ulteriori accertamenti preliminari (con particolare riguardo al generale modo di esercizio del potere di vigilanza) ai fini di una eventuale apertura della procedura ex art. 2".

Per quanto specificamente riguarda la posizione del dott. VIOLA, il dott. SEPE precisa che l'intento del gruppo è quello di dissipare le ombre che si sono addensate sulla gestione della Procura Generale di Palermo, nell'interesse dello stesso dott. VIOLA, sulla magistratura siciliana e sul Consiglio Superiore, evitando che nell'opinione pubblica si generi l'impressione che non tutte le posizioni vengono esaminate con il medesimo rigore e che determinate persone sono intoccabili. E' dunque evidente che la proposta da lui sottoscritta non concreta affatto una sorta di gioco al massacro, ma anzi risponde ad una esigenza di chiarezza. Il dott. SEPE sarà quindi felicissimo di veder chiarite le sue preoccupazioni al riguardo, ma ciò potrà avvenire solo dopo l'opportuna rimessione in istruttoria della pratica VIOLA.

Il dott. BERTONI ribadisce che il relatore dott. ZAGREBELSKY, il cui rigore e la cui esemplare correttezza è sempre stata di esempio per lui e per tutto il Consiglio, può contare sulla piena solidarietà, oltre che sua personale, di tutto il gruppo di Unità per la Costituzione; auspica altresì che il dott. SENESE, udite le argomentazioni del dott. ZAGREBELSKY e della prof.ssa ASSANTI, si convinca a ritirare la sua proposta di far votare preliminarmente le proposte della Prima Commissione. Quanto alla posizione del dott. CERAMI, condivide le conclusioni della Commissione, ma ritiene opportuno raccogliere il suggerimento, avanzato dal re-

latore in sede di replica, secondo cui per gli eventuali aspetti di rilevanza penale l'autorità giudiziaria competente è già stata debitamente informata.

Il caso del dott. VIOLA gli sembra meritevole di un'attenzione particolare e, quindi, dell'approfondimento anche da lui richiesto. Ciò non significa in alcun modo dissentire dalle conclusioni della magistrale relazione del dott. ZAGREBELSKY, ma semmai un tentativo di interpretarne fino in fondo lo spirito e di fare maggiore chiarezza sullo specifico punto relativo al compiuto esercizio, da parte del Procuratore Generale di Palermo, del suo potere di vigilanza e della persistenza di una piena fiducia dei magistrati più impegnati sul fronte della lotta alla mafia.

Il dott. BERTONI conclude rilevando -sulle orme del puntuale rilievo del dott. SEPE- che la proposta di Unità per la Costituzione non intende creare nuovi traumi, ma solo dissipare delle ombre e proseguire nel solco del lavoro svolto dalla Commissione, provocando ulteriori approfondimenti.

Il Presidente -alle ore 13,40- dichiara chiusa la seduta e rinvia il prosieguo della discussione a quella pomeridiana.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti

del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Salsola

I SEGRETARI

Luigi...
Roberto...
...
...

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Giuseppe...